



Comune di Monte di Procida

REGOLAMENTO COMUNALE PER
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
ALIMENTARI TRADIZIONALI
ISTITUZIONE DELLA De.Co. (DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE)".

APPROVAZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17-2-2020

	INDICE
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito d'intervento comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Istituzione della De.Co.
Art. 5	Marchio De.Co.
Art. 6	Utilizzo del marchio De.Co.
Art. 7	Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni
Art. 8	Istituzione del registro De.Co.
Art. 9	Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 10	Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro
Art. 11	Commissione
Art. 12	Controlli e sanzioni
Art. 13	Struttura organizzativa competente
Art. 14	Iniziative comunali e di coordinamento
Art. 15	Le tutele e le garanzie
Art. 16	Norme finali

- ART. 1 -

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.
2. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazioni.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Monte di Procida, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio del Comune di Monte di Procida.
5. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui ai precedenti comma e la loro attuazione.

- ART. 2 -

Ambito d'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta:
 - nell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni, nonché manifestazione di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano

- meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co.;
- nell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti;
 - nell'assunzione d'iniziativa di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 14 del presente Regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
 - nell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - nel promuovere e sostenere iniziative esterne favorendone la diffusione anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, Soggetti singoli e associati, singoli e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - nello svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali, l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità;
 - nel rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di cottura, etc.) e la sua produzione, secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

- ART. 3 -

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle

consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Monte di Procida.

4. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del Comune.

- ART. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Monte di Procida.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

- ART. 5 –

Marchio De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 8 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.

Il logo consiste in due circonferenze concentriche dai bordi neri e lo spazio compreso tra le due di colore giallo, con la scritta in nero della Denominazione Comunale, nella parte in basso, da sinistra a destra; mentre nella parte superiore, è riportata la scritta Comune di Monte di Procida, nella sezione interna su uno sfondo di due diverse tonalità di azzurro che rappresentano cielo e mare, con annesso isolotto di San Martino stilizzato, di colore verde, al centro si evidenzia un'ancora, in alto un tralcio di vite e dei grappoli d'uva a richiamare il logo ufficiale del comune.

2. Il Comune di Monte di Procida, proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.

3. E' prevista, da parte delle imprese, enti ed associazioni, all'atto della concessione del riconoscimento De.Co. il pagamento di una quota di € 10,00, quale contributo al Comune per la promozione del marchio.

4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.Co., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

- ART. 6 – Utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

3. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

4. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

5. Un'apposita tabella con il logo De.Co. Comunale (come da allegato) deve essere esposta fuori ai locali dei concessionari come simbolo distintivo e di genuinità dei prodotti De.Co.

6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

7. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

9. Il Comune di Monte di Procida, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

- ART. 7 -

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.;

- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

- di altri prodotti tipici locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, almeno sei mesi prima.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 5 può comportare la cancellazione dall'albo.

- ART. 8 -

Istituzione del registro De.Co.

1. Viene istituito presso l'Ufficio Turismo del comune un apposito registro, denominato Registro De.Co. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Monte di Procida nel settore agro alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 5 nell'ambito del Comune di Monte di Procida, anche se non vi hanno la sede legale. Su proposta della commissione di cui all'art. 11, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

5. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;

- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
- prodotti vegetali essiccati e conserve;
- miele.

6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

- ART. 9 -

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Monte di Procida ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

- ART. 10 -

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle, d'ufficio anche dal Comune e devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

3. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione di cui all'art. 11.

5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.
7. L'istruttoria, elaborata dalla Commissione, sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
8. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda secondo lo schema allegato.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del responsabile del settore turismo.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
12. L'iscrizione nel registro De.Co. comporta per l'impresa le spese di bollo.
13. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

- ART. 11 -

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da un numero minimo di cinque membri, max 11 persone.
 - presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale;
 - un responsabile della Pro-Loce, laddove presente;
 - funzionario o suo delegato dell'ufficio Turismo
 - soggetti individuati dal tramite sorteggio fra tecnici, esperti e responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per il paese, che si propongono all'atto dell'avviso.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in

possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo;

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo;

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti;

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

7. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio Turismo.

8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

9. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

10. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

11. Spettano alla commissione le successive segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 12.

- ART. 12 -
Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Monte di Procida ai sensi di legge.
2. È compito dell'ufficio turismo, la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute nei disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato, oppure su segnalazione della commissione.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune e debitamente contestato, laddove l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
6. Il competente Responsabile del Servizio Turismo, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13
- Struttura organizzativa competente -

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi al Settore Turismo del Comune di Monte di Procida.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

- Iniziative comunali e di coordinamento -

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a propria disposizione, la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca, ai fini di promozione e diffusione della De.Co., forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 15

- Le tutele e le garanzie -

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16

- Norme finali -

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO A)



ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Monte di Procida.

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____
_____ e residente in _____
Via _____ codice
fiscale _____ nella qualità
di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:
denominazione:

luogo di lavorazione:

_____ ditta

e produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegare altresì fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Monte di Procida.

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____
_____ e residente in _____

Via _____ codice
fiscale _____ nella _____ qualità
di _____ titolare/leg.rappr.della

Ditta _____

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

altro _____

_____ con sede

in _____ Via _____

cf: _____

premessò:

che la propria ditta produce il
prodotto _____

che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,

oppure

che il suddetto prodotto per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio,
è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto,

oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con
possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

-

altro _____
_____*

data _____

Firma _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale (fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegare altresì fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.